

**DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76  
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E L’INNOVAZIONE DIGITALE “**

**AUDIZIONE DEL 28 LUGLIO 2020  
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA  
COMMISSIONI 1^ E 8^  
PROPOSTA EMENDAMENTI**

La CISL crede fortemente nell'ascolto e nel confronto. Due elementi che sono gravemente mancati nel costruire questo Decreto da parte del Governo, che non ha visto fino ad oggi, il nostro coinvolgimento, utile per realizzare concertando, azioni concrete per semplificare.

In linea generale come Cisl riteniamo che le misure adottate, possano essere utili, in quanto volte a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione e delle sue diverse articolazioni, assicurando l'interoperabilità tra le stesse. A fronte delle novità introdotte in termini di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, riteniamo necessaria:

- Una consistente integrazione degli organici, da realizzare anche tramite le previste procedure concorsuali (rimediando così al pesante blocco di assunzioni che ha penalizzato il pubblico impiego);

- L'Implementazione dei percorsi formativi e di aggiornamento professionale.

Segnaliamo le criticità presenti all'art. 20 – “disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, laddove apprezziamo lo stanziamento di 47 mln/Euro per il trattamento accessorio, ma sconta una metodologia di definizione non condivisibile, data l'assenza di interlocuzione e confronto tra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali. La Cisl propone di destinare le risorse previste sia per attribuire sei scatti stipendiali al personale in procinto di lasciare il servizio per limiti di età, sia per incrementare i livelli di stipendio dei Vigili del Fuoco in servizio con meno di 14 anni di anzianità.

L'art. 32 – codice di condotta tecnologica, deve prevedere la formazione del personale nell'ottica di omogeneizzare ed integrare le professionalità già disponibili, investendo in formazione mirata all'uso di nuove tecnologie.

Sul codice appalti e sulle opere infrastrutturali, vogliamo ricordare le affermazioni contenute nell'ultima relazione dell'ANAC che sottolinea come la semplificazione non è detto che sia sempre produttiva.

Oltretutto siamo di fronte ad una semplificazione atipica perché temporale (31/07/21) e parziale.

Una semplificazione efficiente ed efficace non può essere temporale: il dirigente della P.A. si ritroverà così studiare l'ennesimo cambio di normative e procedere alla loro applicazione in poco tempo.

La semplificazione vera nel settore degli appalti dei lavori, servizi e forniture, necessità non nella fase di gara (che normalmente interessa non più di 1/5 dei tempi) ma nella progettazione.

Ecco perché ribadiamo la necessità di intervenire sulla riduzione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Dalle 30.000 censite da Anac a non più di 1.500. Qualificarle perché come afferma ITACA (L'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, nata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), in molti casi non si è capaci a realizzare un appalto.

C'è una gran voglia di ricorrere alla figura del Commissario Straordinario, che certifica il fallimento della Pubblica Amministrazione, quando già in passato abbiamo avuto (e sono tutt'oggi in vigore):

- il Commissario Straordinario “Sblocca Cantieri” previsto all'art. 13 del D.L. 67/97 (disposizioni urgenti per favorire l'occupazione);

- il Commissario Straordinario previsto all'art. 2 comma 5 e 10 del D.Lvo 190/2002 con il quale è stata data attuazione alla delega contenuta nella legge 443/2001 (Legge Obiettivo);

- il Commissario Straordinario per le Opere Autostradali, introdotto dall'art. 5 del D.L. 35/2002 (decreto competitività);

- il Commissario Protezione Civile, art. 5 comma 4, legge 225/92 (istituzione nazionale del servizio di protezione civile).

Con questo Decreto si implementa l'incertezza normativa che è il vero problema negli appalti. Nel caso vengano individuati dei commissari, confronto preventivo ed in corso d'opera con il sindacato, l'applicazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità (DURC per congruità), l'applicazione del CCNL edile, l'utilizzo degli enti bilaterali per formazione e sicurezza.

Ad oggi, poi, non esiste un programma condiviso delle opere pubbliche prioritarie: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha un suo elenco nel recente progetto "Italia Veloce", così come le Regioni, ma non si riesce ad avere un documento che raccolga e sistematizzi tutte le sollecitazioni.

Inoltre non è ancora operativa la Centrale Unica di Progettazione (ex art. 17 del Ddl Bilancio 2019) che sarebbe dovuta essere operativa dalla data 1 gennaio 2019.

Si continua a pensare, errando, che la semplificazione possa passare innalzando gli affidamenti diretti (alzando la soglia da 40.000 euro a 150.000 euro) per i lavori, servizi e forniture, così come la possibilità di procedere senza gara negli appalti sotto soglia (ovvero quelli da 150.000 euro a 5.000.000 euro), con soli inviti e successiva negoziazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici selezionati ed individuati in ragione dell'entità dell'appalto.

Non capiamo quale semplificazione comporti prediligere all'offerta economicamente più vantaggiosa il ricorso al criterio del massimo ribasso, fattore questo, da sempre concausa della degenerazione del sistema degli appalti, che, al fine di "recuperare" il ribasso operato, si scaricava sulla corretta applicazione contrattuale e sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Estendere il massimo ribasso anche ai servizi di alta intensità di manodopera, laddove il maggior costo dell'appalto interessa il personale impiegato, significa portare effetti degenerativi che già avevano colpito il settore in termini di evasione contributiva e salariale.

Negli appalti sopra soglia, l'aver inserito il criterio di estrema urgenza significa dare la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere mediante procedura negoziata, senza ricorso del bando di gara di cui agli articoli 63) e 125) del Codice degli Appalti.

Chiediamo invece:

- Ripristino della progettazione esecutiva unitamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, con il divieto dell'utilizzazione del criterio del massimo ribasso;
- che l'estensione dei Protocolli di Legalità debbano prevedere il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- Rendere obbligatorio il confronto sulle Clausole Sociali anche per gli appalti sotto soglia;
- ripristino dell'art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e articolo 36 (contratti sotto soglia) come previsto dal Codice Appalti.

Siamo convinti che questa può essere invece l'occasione per omogenizzare e definire la validità del il Durc di congruità: il Consiglio di Stato, rilevando la diversità dei soggetti che effettuano la verifica di congruità a seconda che si sia nell'ambito dell'art. 30, comma 4 (la "verifica di congruità della incidenza della mano d'opera" è "effettuata da enti previdenziali e assicurativi") ovvero dell'art. 105, comma 16 (la stessa verifica è effettuata dalla Cassa edile, per i lavori edili, e, per i lavori non edili, deve operarsi una

comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato), ritiene opportuno valutare la necessità di rendere omogenee le due previsioni di congruità anche nei lavori privati (così come già previsto negli appalti pubblici all'art. 30, comma 4 e all'art. 105, comma 16) oltre all'istituzione della Patente a Punti utile a qualificare quelle imprese che investono di più sulla sicurezza.

Valutiamo positivamente l'inserimento del fondo salva opere e l'istituzione del collegio consultivo tecnico, per i lavori sopra soglia per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere durante l'esecuzione dei lavori.

Ma ancor di più ci convince quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 e 3, laddove si prevede che in caso di impugnazioni di appalti sotto soglia e di appalti anticrisi, anche sopra soglia, la sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice, non comportano la perdita di efficacia e riassegnazione del contratto, ma solo il risarcimento equivalente, evitando il fermo ed i conseguenti ritardi delle opere.

Anche sulla riforma dell'abuso di ufficio ci permettiamo segnalare che la riforma va decisamente nella giusta direzione di rendere prevedibile e maggiormente definita una fattispecie cruciale destinata a reprimere prassi illegali. Benché contrarie al rigoroso codice di comportamento disciplinato dalla legge, le violazioni non specificamente orientate verso il vantaggio patrimoniale ingiusto o il danno ingiusto saranno escluse dal raggio di operatività del reato.

C'è poi tutta la parte inerente le questioni ambientali.

Anche qui siamo in presenza non di una vera semplificazione ma di una generazione di confusione.

E' il caso dell'istituzione di una Commissione ad hoc per il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Una semplificazione sarebbe stata tale se si fosse proceduto ad una responsabilizzazione in capo alle amministrazioni coinvolte nei diversi procedimenti.

Abbiamo molti dubbi sulla riforma del VIA.

L'obiettivo principale della riforma doveva essere finalizzato a razionalizzare la distribuzione delle competenze, semplificare i procedimenti e avere certezze nei tempi. Piuttosto che ridurre i tempi per il rilascio dei pareri prevedendo l'esercizio sostitutivo dell'Ispra (in caso di inerzia nella conclusione del procedimento) sarebbe stato adeguato rafforzare l'organico.

Sull'art. 52 e 53, riteniamo che redigere un Progetto Operativo di Bonifica senza aver effettuato in modo preventivo un Piano di Caratterizzazione ma soltanto, secondo la normativa attuale, un Piano di Indagini Preliminari, non significa semplificare, ma avviare i lavori senza fare precise valutazioni ambientali.

Giudizio positivo lo esprimiamo sull'art. 54, inerente la tempistica per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi, per quanto riguarda gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Bene anche la regolamentazione del regime transitorio nel procedimento di adozione di piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico.

All'art. 57 va bene incrementare le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a patto che l'energia utilizzata per la ricarica provenga da fonte rinnovabili.

Sulle norme intervenute nella "nuova Sabatini", diamo un giudizio positivo in quanto provvedimenti utili e migliorativi.

Così come all'art. 44 – Misure a favore degli aumenti di Capitale, dove vengono applicate soluzioni utili alle imprese, anche se forse tale miglioria limitata alla data del 30 aprile 2021 sia utilizzabile solo

nell'esercizio dell'anno e non concede la stessa possibilità nell'esercizio del prossimo anno nel quale potrebbero verificarsi altre problematiche sempre dovute al periodo di crisi. (Campo più inerente alle rappresentanze delle aziende).

Art. 46 – Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali – ZES: Si ritiene che le modifiche siano utili alle zone di riferimento.

Il nostro impegno è di intervenire, durante la discussione parlamentare, per la conversione in legge del presente decreto, presentando alcuni emendamenti relativi agli argomenti trattati affinché si possa correggerne il contenuto al fine di dare piena efficacia ad una azione di semplificazione e di ripartenza utile a tutto il Paese.

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO, N. 76  
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE”**

ART. 1 – PROCEDURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

- Al comma 2 cancellare la frase: “secondo le seguenti modalità”. Cancellare la lettera a) e lettera b).

Motivazione: l’ampliamento dei valori delle soglie e l’affidamento diretto, incidono in maniera esponenziale ad un maggior rischio di infiltrazione delle criminalità organizzata, della qualità del lavoro, della mancato principio di concorrenza.

- Al comma 3, cancellare lettera b). Sostituire con “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.”

Motivazione: L’Offerta Economicamente più Vantaggiosa rappresenta l’antidoto del prezzo più basso dove normalmente vince chi gestisce più buste di offerta, elimina possibili turbative d’asta, garantisce la migliore qualità realizzativa dell’opera, del servizio, della fornitura.

ART. 2 – PROCEDURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA

- Cancellare il comma 3

Motivazione: prendendo genericamente a riferimento l’emergenza epidemiologica Covid-19, si estende in maniera indefinita una serie di possibilità per ricorrere alla procedura negoziata. Inoltre, tra le possibilità previste dal presente comma, si inseriscono interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed idriche. Anche la progettazione rientra nella procedura negoziata.

ART. 3 – VERIFICA ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITA’

- Al comma 7, dopo la frase “il Ministero dell’Interno” cancellare la frase “può sottoscrivere” inserire “sottoscrive”. Dopo la frase “imprese di rilevanza strategica nazionale per l’economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali” aggiungere “e le Organizzazioni Sindacali”.

Motivazione: Si ritiene necessaria l’obbligatorietà della sottoscrizione dei Protocolli di Legalità i quali devono opportunamente avere la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IM MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

- Comma 7, cancellare lettera a); b); c;

Motivazione: non si ritiene necessario modificare il periodo di proroghe già previste dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

- Al comma 10, dopo la frase “31 luglio 2020” aggiungere “Il termine della proroga al 31 luglio 2020 relativamente al documento unico di regolarità contributiva si intende valevole anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso del Durc.”

#### ART. 9 – MISURE DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

- Al comma 1, dopo la frase “relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati” aggiungere: “Il Commissario Straordinario nominato, convocherà prima dell’avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.”
- Al comma 1, lettera b) cancellare la frase “e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.”

Motivazione: riteniamo necessario coinvolgere le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con il Commissario Straordinario e prima dell’inizio del bando di gara, al fine di avviare un confronto tra le parti. Inoltre, non si ritiene opportuno andare in deroga alla legge in materia di contratti pubblici, in particolare sulla normativa che regola il subappalto.

#### ART. 9 – BIS AFFIDAMENTI DEI CONCESSIONARI (NUOVO)

- All’art. 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: lettera a), dopo le parole “contratti di lavoro, servizi e forniture” aggiungere “di cui all’art. 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)
- lettera b) cancellare la frase “procedura ad evidenza pubblica” sostituendo con “le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice”
- lettera c) aggiungere “Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio”

Motivazione: La previsione contenuta nell’art. 177 rappresenta un serio problema occupazionale. Con questo emendamento ci poniamo l’obiettivo di correggere questa previsione garantendo al concessionario la possibilità di svolgere le diverse attività con mezzi propri e personale proprio-

#### ART. 9 – TER (NUOVO) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

- Al comma 3, aggiungere: “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all’art. 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a)

#### ART. 9 – QUATER (NUOVO) CONTRATTI SOTTO SOGLIA

All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cancellare la frase “le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” ed inserire “le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all’art. 50”

#### ART. 10 – SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI EDILIZIA

- Al comma 1 dopo la frase “le seguenti modificazioni” aggiungere “fermo restando l’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità. Le autorizzazioni comunali

dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

#### ART. 10 BIS (NUOVO) – DURC CONGRUITA’

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo previsto dall’art. 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il possesso del Durc comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni”
- Motivazione: Motivazione: riprendendo anche le rilevazioni del Consiglio di Stato, si ritiene opportuno e necessario omogeneizzare la verifica di congruità del Durc sia nell’ambito dell’art. 30, comma 4, ovvero dell’art. 105, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia nell’ambito dell’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020 per subordinare gli incentivi per risparmio energetico e antisismico del 110% all’impiego di manodopera regolare per una quantità minima come indicata dalle Casse Edili

#### ART. 20 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

- Comma 3 bis (nuovo) aggiungere “Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall’ assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n.47 del 36/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell’attività operativa e di soccorso. Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con la riduzione delle risorse finanziarie previste per l’aumento delle ore straordinarie indicate al comma 3 inerenti il fondo di dell’art.1 commi 1 Comma 15 bis
- Comma 15 bis (nuovo) aggiungere “Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d’età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime dal 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022 .”
- Comma 16 bis (nuovo) aggiungere All’articolo 6 comma 3 ultimo periodo del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, sostituire la parola “cinque” con la parola “due”.
- **Modifica articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127 , aggiungere** il comma 3 bis “In deroga al comma 3 dell’articolo 6 , il personale residente in una delle province della Regione di propria



residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità nazionale, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti.”

- **All'art.90 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77**, al termine del comma 1 viene inserito il seguente periodo: “Verificata l'impossibilità dell'adozione degli accomodamenti ragionevoli, come previsto obbligo per il datore di lavoro, ai sensi dell'art.3, comma 3bis del D.lgs. 216 del 2003 (aggiornato ai sensi della Legge 99/2013), risultata non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile (ai sensi della Legge 81/2017), l'attestazione di fragilità determinata in azienda, costituirà certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta.”

Motivazione: nel perdurare della fase emergenziale, va richiamato, a coordinamento delle norme e a maggior tutela dei lavoratori “fragili”, l'obbligo in capo ai datori di lavoro sancito dal D.lgs n. 216 del 2003 come modificato dalla legge n. 99 del 2013 per recepire completamente e correttamente la Direttiva 2000/78/CE, di introdurre “accomodamenti ragionevoli” in tutte i casi in cui una disabilità o patologia di lunga durata comportino una inidoneità alla mansione. Nel caso in cui l'inidoneità perdurasse anche a seguito di tali introduzioni, per la fase emergenziale, l'attestazione comporterebbe un accesso diretto e semplificato all'istituto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 “Cura Italia”.

- **All'art.42, commi 1 e 2 del D.lgs. n.81 del 09.04.2008** a partire dalle parole “(...) e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.... ” si sostituisce con “Qualora le stesse prevedano un'idoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adotta accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell'art.3, comma 3bis del D.lgs. 216 del 2003 (aggiornato ai sensi della Legge 99/2013), volti ad assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento, garantendo in ogni caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni e all'inquadramento di provenienza. Il datore di lavoro potrà avvalersi dei finanziamenti specifici previsti dall'INAIL e del Fondo regionale di cui all'art.13”

Motivazione: Il mancato pieno recepimento dell'indirizzo legislativo operato dalla Convenzione ONU, ratificata in Italia con Legge n.18 del 2009, nel testo del D.lgs. 81 del 2008 crea appesantimenti procedurali e rischi di inficiare la piena attuazione della parità di trattamento definita dalle norme antidiscriminatorie di ispirazione europea e internazionale. Con tale intervento di coordinamento legislativo, si intende, inoltre, porre le premesse perché, al termine della fase emergenziale, le inidoneità alla mansione specifiche definite in capo a lavoratori disabili o immunodepressi o con gravi patologie di lunga durata possano essere considerate nell'ottica della Convenzione e richiedere, di conseguenza, l'attivazione di modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati per garantire il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.